

permanenti definitive, comporterebbe la potenziale immissione in ruolo di altro docente, nonché l'incarico quale supplente ad altro insegnante, con un punteggio inferiore;

nella data medesima del 24 agosto 2000 l'interessata, in via cautelativa, proponeva una denuncia — querela presso gli uffici di P.G. della questura di Napoli, con espressa istanza di sequestro della documentazione, ove questa si ritenesse opportuno, riservandosi il diritto di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale;

in data 29 settembre 2000, la ricorrente produceva reiterate istanze, presso il provveditorato agli studi di Napoli, ai sensi della vigente legge sulla trasparenza, per l'accesso agli atti di coloro che la precedono in una o più delle suddette graduatorie provvisorie, prima che vengano stilate e pubblicate quelle definitive, presumibilmente alla fine di novembre;

in particolare, l'interessata notava evidenti incongruenze, nella comparazione delle quattro graduatorie, in fatto di fasce di appartenenza, posizioni occupate, punteggi di servizio, titoli di abilitazione;

dette istanze rimanevano senza riscontro;

la non corrispondenza alla verità dei dati rilevati, porrebbe la ricorrente in una condizione sfavorevole in caso di immissione in ruolo;

nel frattempo il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione professionale, divisione II, per il tramite del dirigente, dottor Sergio Regoli, con lettera del 2 ottobre 2000, prot. n. 8890/E/2, inviata al provveditore agli studi di Napoli ed alla professoressa Iovino presso il suo difensore, chiedeva notizie al provveditore di Napoli circa il succitato ricorso, pregando quest'ultimo di rispondere all'interessata;

allo stato nessuna risposta è pervenuta —:

quali utili interventi il ministro intenda adottare per garantire alla professoressa Iovino Giovanna l'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti, com'è suo diritto;

se il Governo intenda adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, nel contempo, avviare un'indagine ispettiva presso il provveditorato agli studi di Napoli, considerata anche la mancata risposta alla missiva inviata da codesto ministero. (4-32565)

\* \* \*

SANITÀ

*Interrogazione a risposta orale:*

SIMEONE. — *Al Ministro della sanità, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5, comma 1, della legge n. 419 del 1998, nel delegare il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, decreti legislativi per il trasferimento delle competenze, ha previsto che si potessero effettuare le opportune sperimentazioni per una configurazione definitiva del nuovo assetto normativo;

il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che « anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni » il Governo adotti uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro il termine sostanziale di due anni dall'entrata in vigore della legge 419;

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il Governo ha provveduto ad emanare il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il quale, all'articolo 8, comma 2, prevede che « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (...) sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferi-

mento, in forma sperimentale delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1999, n. 419 »;

il decreto ministeriale di seguito adottato ha definito la scelta delle regioni Toscana, Lazio e Puglia, fissando l'avvio della sperimentazione al 1° giugno 2000 e la scadenza al 22 novembre dello stesso anno;

a tutt'oggi, tuttavia, in nessuna delle tre regioni prescelte la fase sperimentale risulta essere stata avviata creando degli ovvi problemi temporali, dato che il periodo programmato scadrà tra appena una decina di giorni;

da ciò consegue che il decreto legislativo, per operare il definitivo trasferimento delle competenze, non potrà essere emanato entro i termini prescritti e dalla legge n. 230 e dalla legge n. 419, portando così a decadere la delega prevista all'articolo 5, comma 2, di quest'ultimo decreto;

nonostante ciò sembrerebbe che il Ministero della sanità stia tentando una proroga dei termini della sperimentazione;

va doverosamente sottolineato, inoltre, come la medicina penitenziaria abbia sinora costituito parte integrante del trattamento penitenziario, assicurando la continuità assistenziale in un settore delicato quale quello dell'assistenza ai detenuti ed offrendo risposte idonee sotto il profilo della sicurezza —:

quali opportuni provvedimenti il Governo intenda assumere affinché sia riconosciuta l'impossibilità, visto il fallimento della fase sperimentale, di attuare il trasferimento definitivo delle competenze che recherebbe danni gravissimi al sistema dell'assistenza sanitaria in carcere, dato che si baserebbe sull'assenza di qualsiasi preparazione, adottando una soluzione alternativa che permetta il mantenimento dello *status quo* nella gestione dell'assistenza medica penitenziaria, a tutela dei cittadini incarcerati. (3-06577)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MANCA, SANZA, STAJANO e RE-BUFFA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

secondo il decreto legislativo del 13 ottobre 1998 n. 386 i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale, ripetibile una volta;

il Ministero della sanità ha emanato il decreto attuativo del 19 aprile 2000 con cui ha provveduto alla organizzazione della prova attitudinale suddetta, prevedendo altresì che i candidati ritenuti idonei potessero iscriversi all'albo degli odontoiatri previa contestuale cancellazione dall'albo dei medici chirurghi (condizione non prevista dal decreto n. 386 del 1998);

gli stessi medici laureati e abilitati entro il 31 dicembre 1991 grazie del decreto n. 471 del 1988 hanno avuto la facoltà di optare per a contestuale iscrizione all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri, potendo quindi esercitare la professione odontoiatrica per circa 10 anni;

all'interrogazione scritta dall'onorevole Cristiana Muscardini alla Commissione XV del Parlamento europeo (e3352/98), in cui si chiedeva se fosse stata la Commissione stessa ad imporre la soluzione della prova attitudinale, il signor Monti, a nome della Commissione, rispondeva il 14 gennaio 1999 che: « No, la Commissione non ha imposto questa prova attitudinale allo Stato italiano. Essa è il risultato di negoziati svoltisi fra Commissione e autorità italiane, su richiesta di queste ultime »; d'altro canto, su iniziativa del Presidente Robles è stato chiarito per iscritto che i medici immatricolati tra il 1980 e il 1993 possono esercitare la professione anche in Europa senza ulteriori prove, unitamente all'invito a riattivare le scuole di specializzazione relativa;

in data 26 luglio 2000 la Commissione XII della Camera in sede redigente ha approvato, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato Grazia Luciana Labate, l'emendamento Cossutta Saia 3.2, con il quale si modifica il decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 386, prevedendo che per i laureati in medicina e chirurgia già iscritti all'ordine degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991 la prova attitudinale debba consistere in un corso di formazione e che gli stessi medici al termine del corso abilitante mantengono la contemporanea iscrizione sia all'albo dei medici che a quello degli odontoiatri;

in data 27 settembre 2000 la stessa Commissione XII della Camera votava una risoluzione (7-00962) con il parere favorevole del rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario Carla Rocchi, con la quale impegna il Governo a sospendere lo svolgimento delle prove attitudinali (previste dal decreto ministeriale del 19 aprile 2000) e a riformulare il decreto attuativo che riconsideri le modalità di svolgimento della prova attitudinale nel rispetto dei diritti acquisiti;

il 13 ottobre 2000 la sezione XIII del Tar di Catania, con ordinanza n. 218 del 2000, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 19 aprile 2000, previa disapplicazione del decreto legislativo 368 del 1998, essendo quest'ultimo in contrasto con la normativa comunitaria in tema di diritti acquisiti (direttiva del consiglio delle Comunità europee 14 dicembre 1981, n. 1057) e ritenendolo censurabile anche dal punto di vista costituzionale (violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, per irragionevole sacrificio dei diritti quesiti e per compressione del diritto al lavoro);

tenuto conto che l'interesse pubblico e l'adeguamento della preparazione dei professionisti di cui trattasi può essere agevolmente perseguito anche attraverso corsi di formazione —:

in primo luogo perché il Ministro della sanità non abbia ancora dato luogo alla sospensione del decreto 19 aprile 2000;

in secondo luogo se le prove attitudinali servano per esercitare la professione di odontostomatologo in Italia o solo per coloro che intendano esercitare la professione negli altri Paesi dell'Unione.(4-32560)

ALBONI e CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

si apprende, dal quotidiano *Il Giorno* nelle pagine dell'edizione nazionale del 14 novembre 2000, che il direttore generale dell'associazione Legambiente Francesco Ferrante, abbia richiesto i dati sui morti in Italia per il morbo della « mucca pazza » al Ministro Umberto Veronesi —:

se siano stati diffusi i dati sopra citati e se gli stessi non servirebbero ai fini della ricerca per intervenire sulla prevenzione umana senza fermarsi solo alla prevenzione per il contagio tra animali. (4-32568)

\* \* \*

### SOLIDARIETÀ SOCIALE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

LANDI DI CHIAVENNA e MIGLIORI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, a norma dell'articolo 1 comma 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il provvedimento ha effetti anche in ordine alla concessione dell'assegno sociale per quanto riguarda le prestazioni assistenziali a favore degli extracomunitari soggiornanti sul territorio dello Stato;

tale concessione, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni, può ora essere riconosciuta anche a favore dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione